

LAVORO E PREVIDENZA

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i lavoratori autonomi

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una delle novità più rilevanti della L. 178/2020, **articolo 1 commi da 386 a 400**, è l'istituzione, in via sperimentale per il **triennio 2021 – 2023**, della indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), in favore dei **soggetti iscritti alla gestione separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#).

L'indennità è riconosciuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al **comma 1** dell'[articolo 53 Tuir](#).

Tali soggetti, per usufruire della nuova misura prevista, devono però possedere determinati **requisiti soggettivi**, indicati nel [comma 388](#):

- **non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;**
- **non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza** di cui al **L. 4/2019**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 26/2019**;
- devono avere **prodotto un reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **inferiore al 50 per cento** della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- **devono aver dichiarato**, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **un reddito non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- devono essere **in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria**;
- devono essere titolari di **partita Iva attiva da almeno quattro anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla

gestione previdenziale in corso.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e per poterne avere diritto occorre presentare apposita **domanda**.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps **in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**.

Nella domanda devono essere autocertificati i **redditi prodotti per gli anni di interesse**.

L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate i **dati identificativi dei soggetti che hanno presentato la domanda per la verifica dei requisiti**.

Il [comma 390](#) dell'**articolo 1** specifica che i **primi due requisiti previsti dal comma 388** devono essere presenti e mantenuti **anche durante il periodo di percezione dell'indennità**.

Per quanto riguarda **l'ammontare dell'indennità**, nel [comma 391](#) è stabilito che la stessa sia pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito dichiarato e certificato dall'Agenzia delle Entrate; in ogni caso è stabilito un limite massimo nella somma di Euro 800 e un limite minimo in Euro 250.

I limiti di importo sono comunque **annualmente rivalutati** sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

La **decorrenza prevista** è dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e l'indennità è erogata per **sei mensilità**.

Nel [comma 394](#) è altresì previsto che la prestazione possa essere richiesta **una sola volta nel triennio**.

La **cessazione della partita iva durante il periodo di percezione dell'indennità** determina l'immediata cessazione della stessa, con il recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività di lavoro autonomo.

Dal punto di vista fiscale, è stato previsto che l'indennità in oggetto non concorra alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

La **copertura del fabbisogno finanziario** derivante dall'istituzione di tale nuova indennità è demandata ad un aumento dell'aliquota di cui all'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#), **per i soggetti iscritti alla gestione separata**, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con la **circolare Inps del 05.02.2021** è già stato previsto l'incremento delle aliquote

contributive per il 2021 nei termini suddetti: ne consegue che per l'anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata sono:

- **25% aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti;**
- **0,72% aliquota contributiva aggiuntiva** per maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, congedo parentale, ecc.;
- **0,26% aliquota contributiva aggiuntiva per Iscro**, istituita dall'[articolo 1, comma 398, L. 178/2020](#).

Il [comma 400](#) prevede infine che l'erogazione dell'indennità in questione sia accompagnata dalla **partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale** da determinare, quanto a durata e caratteristiche, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.